

Il complesso di Villa Draghi

Montegrotto Terme - Padova - Italy

Paesaggio da amare



“La terra è un solo Paese, siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino”. (Seneca)

Associazione Villa Draghi

STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE VILLA DRAGHI

PREMESSA

Con questo atto viene formalizzata la volontà di un gruppo di persone finalizzata al recupero ed alla valorizzazione del complesso di Villa Draghi ritenuto una risorsa fondamentale per Montegrotto Terme, per tutto il territorio euganeo, per la Regione Veneto, dal punto di vista culturale, economico, turistico ed ambientale.

E' indispensabile promuovere attività ed iniziative per trovare quegli strumenti progettuali ed economici che permettano di rendere nuovamente agibile e vivibile tutto il complesso di Villa Draghi, mantenendone l'utilizzo pubblico.

Art. 1 Denominazione, sede e simbolo

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata: "**Associazione Villa Draghi**" con sede in via Tolomei, 16 Comune di Padova. Il simbolo è costituito da un'immagine stilizzata del complesso di Villa Draghi.

ART. 2 Scopi, finalità e attività

- a. L'Associazione apartitica di promozione sociale e culturale non ha scopo di lucro e svolge attività culturale, di promozione e utilità sociale.
- b. Le finalità che si propone sono:
 - b.1 in generale la valorizzazione dell'ambiente attraverso il recupero storico e culturale con particolare attenzione al rapporto compatibile e sostenibile tra ambiente e sviluppo economico.
 - b.2 in particolare si propone la valorizzazione storico, culturale,

ambientale, naturalistico del complesso di Villa Draghi (Rustico, Villa, Parco) ed altri eventuali siti connessi oltre che del loro rapporto con il termalismo, il turismo nelle Terme Euganee e l'ecosistema del Parco dei Colli Euganei.

- b.3 Operare per il rispetto dei seguenti requisiti fondamentali in ogni ipotesi di intervento sul complesso di Villa Draghi: 1) rimanga di proprietà del Comune di Montegrotto Terme ed escludendo quindi qualsiasi ipotesi di privatizzazione; 2) non siano previste nuove costruzioni; 3) la villa e tutto il complesso preveda attività aperte al pubblico; 4) l'utilizzo e la fruibilità debbano avere come priorità principale la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturalistico. Ogni altra attività deve essere in sintonia con questa priorità.

c. Le principali attività che si propone sono:

- c.1 definire un progetto di recupero generale di tutto il complesso di Villa Draghi con una valutazione dei costi;
- c.2 individuare tutte le forme di sostegno finanziario per gli interventi strutturali di recupero della Villa, del Parco e dell'area del Rustico;
- c.3 definire una ipotesi di gestione dell'intero complesso di Villa Draghi.
- c.4 valorizzare di tutto il complesso di Villa Draghi

d. Le modalità per raggiungere i propri scopi sono:

- d.1 Coinvolgimento degli attori istituzionali ed economici locali (Regionali, Provinciali, Comunali), nazionali ed europei, orientato al restauro, conservazione e valorizzazione del complesso di Villa Draghi.

- d.2 Sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini come strumento di cultura e salvaguardia del bene
- d.3 Promozione di iniziative culturali volte a far conoscere, in particolar modo ai cittadini di Montegrotto, agli ospiti europei e internazionali, a tutte le scuole di ogni ordine e grado il valore storico ed ambientale di tutto il complesso di Villa Draghi.
- d.4 Realizzazione di un sito internet quale strumento di informazione, di comunicazione e dibattito, di collegamento con il sistema alberghiero e in generale con tutto il sistema produttivo, di documentazione didattica.
- d.5 Promozione del complesso di Villa Draghi come attrattiva turistica e per attività di educazione ambientale.
- d.6 Qualsiasi altra modalità non in contrasto con le finalità espresse.

ART. 3 Durata

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4 Adesioni e Soci

- a. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- b. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
- c. Ci sono due categorie di soci:

ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea) e benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri.

- d. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 Diritti e doveri dei soci

- a. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- b. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- c. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- d. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 Recesso ed esclusione del socio

- a. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente e per conoscenza al Consiglio direttivo. In ogni caso le quote versate non sono restituibili.
- b. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che utilizza il nome dell'Associazione senza autorizzazione può essere escluso dall'Associazione.
- c. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'interessato ha facoltà di ricorrere

in appello entro 30 gg. all'assemblea che verrà convocata dal Presidente entro i 90 giorni successivi. E' ammesso comunque il ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 Organi sociali

a. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Amministratore

b. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 Assemblea

- a. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
- b. E' convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (lettera, telegramma, fax, e-mail) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- c. L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla richiesta di almeno un quinto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- d. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 Compiti dell'Assemblea

Spetta all'assemblea:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sui ricorsi dei soci esclusi;
- eleggere o revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 Validità Assemblee

- a. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
- b. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).
- c. L'assemblea straordinaria è valida con la presenza di $\frac{2}{3}$ dei soci. Approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

ART. 11 Verbalizzazione

- a. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'Assemblea o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato dal Presidente
- b. Il verbale sarà sottoscritto dal Segretario e dal Presidente
- c. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 12 Consiglio direttivo

- a. Il consiglio direttivo è composto da un numero di 5 fino ad un massimo di 11 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti e dura in carica tre anni. E' ammessa la rieleggibilità.
- b. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- c. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
- d. Il Consiglio direttivo può assumere decisioni anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare quando lo richiedano uno o più membri del Consiglio direttivo.
- e. Nel caso di consultazione scritta la comunicazione all'associazione del consenso dei membri del consiglio direttivo può avvenire a mezzo telegramma, lettera, fax o per e-mail.
- f. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.
- g. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo

argomento, è predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo. Esso viene sottoposto con comunicazione a mezzo telegramma, lettera, telefax o messaggio di posta elettronica a tutti i membri del Consiglio Direttivo. Nel caso di fax o e-mail saranno utilizzati i numeri notificati all'Associazione ed annotati nel libro soci.

- h. Sarà considerata effettuata la comunicazione quando il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal membro del Consiglio Direttivo interpellato.
- i. Il membro del Consiglio Direttivo interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.
- j. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i membri del Consiglio Direttivo siano stati interpellati e almeno la maggioranza assoluta abbia espresso e comunicato al Presidente il proprio consenso alla decisione proposta.
- k. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, presenta il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, elegge il Presidente dell'Associazione.
- l. In caso di dimissioni fino ad un massimo di due membri del Consiglio direttivo, questi saranno sostituiti dai primi non eletti nell'ultima votazione e rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo. In mancanza di soci che siano stati votati ma non eletti nell'ultima votazione il Presidente coopterà tra i soci dell'Associazione, fino ad un massimo di due, i nuovi membri del Consiglio direttivo. In questo caso i membri del Consiglio direttivo cooptati dureranno in carica fino a nuova elezione da parte dell'Assemblea che il Presidente

convocherà entro 6 mesi.

- m. Qualora le dimissioni dei consiglieri siano pari a tre o più di tre il Presidente convocherà l'Assemblea entro 90 giorni per l'elezione dei nuovi membri.

ART. 13 Presidente

- a. E' eletto direttamente dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo che l'ha eletto. E' ammessa la rielezione.
- b. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, dà attuazione, in collaborazione coi membri del Consiglio Direttivo, a quanto deciso dall'Assemblea generale dei soci;
- c. dispone gli incassi e i pagamenti deliberati dal Consiglio direttivo e/o dall'Assemblea generale dei Soci. Firma congiuntamente all'Amministratore ogni pagamento superiore all'importo che annualmente il Consiglio direttivo avrà stabilito.
- d. In caso di parità ripetuta per due volte sullo stesso argomento nelle votazioni dei presenti al Consiglio Direttivo il suo voto avrà validità doppia.
- e. In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico, ne fa le veci, in via transitoria, il consigliere più anziano che avrà l'obbligo di convocare il Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla data di dimissioni per la elezione del nuovo Presidente.
- f. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina l'Amministratore.

ART. 14 Amministratore

- a. L'Amministratore predispone il bilancio consuntivo e preventivo che presenta entro il mese di marzo al Consiglio direttivo e successivamente, entro il 30 aprile, su incarico del Consiglio direttivo, all'Assemblea ordinaria dei Soci.
- b. Entro il 30 ottobre di ogni anno incassa le quote annuali dei soci rilasciandone regolare ricevuta.
- c. Ha il compito di gestire ogni aspetto economico-finanziario dell'Associazione. Registra ogni entrata e uscita avvenuta per delibera del Consiglio direttivo e/o su disposizione del Presidente.
- d. Nell'ambito delle decisioni assunte dal Consiglio direttivo e/o dell'Assemblea ha potere di firma disgiunta fino al valore massimo che sarà stato stabilito annualmente dal Consiglio direttivo. Oltre tale somma è obbligatoria la firma congiunta col Presidente. Può incassare, pagare e svolgere qualsiasi attività amministrativa inerente la gestione ordinaria e straordinaria.

ART. 15 Risorse economiche

- a. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a.1 contributi e quote associative;
 - a.2 donazioni e lasciti;
 - a.3 ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
- b. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte per legge.

ART. 16 Rendiconto economico-finanziario

- a. Il rendiconto economico-finanziario-patrimoniale dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso nonché il rendiconto sullo stato patrimoniale. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- b. Il rendiconto economico-finanziario-patrimoniale è predisposto dall'Amministratore, valutato e discusso dal Consiglio direttivo e sottoposto alla discussione e approvazione dell'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- c. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale da parte dell'Assemblea dei soci.
- d. Qualora il rendiconto economico-finanziario-patrimoniale consuntivo non venga approvato il Presidente deve convocare una nuova assemblea entro 60 giorni per sottoporlo nuovamente all'approvazione.
- e. Se il rendiconto economico-finanziario-patrimoniale consuntivo non venisse ulteriormente approvato il consiglio direttivo decade e si procederà immediatamente all'elezione del nuovo consiglio direttivo secondo le modalità previste dall'art. 12 comma "m".

ART. 17 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli artt. 8 e 10 ed in tal caso, l'Amministratore provvederà a liquidare l'Associazione e a devolvere il patrimonio ad associazioni onlus.

ART. 18 Consorzi /Coordinamenti

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi e/o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

ART. 19 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

- **Villa Draghi, con il rustico e il suo parco di 32 ettari, si estende all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei nel Comune di Montegrotto Terme, a 10 Km da Padova e 40 Km da Venezia**

-
- **L'intero complesso è di proprietà del Comune**

-
- **La villa è stata restaurata nel 2014. Non è aperta al pubblico**

-
- **Il rustico è stato restaurato nel 2001**

-
- **Il parco ha subito solo interventi parziali di manutenzione**



Associazione Villa Draghi
Via Tolomei, 16 - Padova (Italy)
segreteria@associazionevilladraghi.it



www.associazionevilladraghi.it